



CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

**Regolamento Comunale per la localizzazione degli
impianti di telecomunicazioni e radioelettrici ai sensi
della L.R. Marche n. 12 del 30.03.2017**

Allegato C alla Delibera di C.C. n..... del.....

Settembre 2019

INDICE

| | |
|---|----|
| Capo I -Norme generali | 3 |
| ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 3 |
| ART. 2 OBIETTIVI..... | 4 |
| ART. 3- MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI..... | 4 |
| Capo II -Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti | 4 |
| ART. 4 -INSERIMENTO AMBIENTALE..... | 4 |
| ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI..... | 5 |
| ART. 6 - PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE..... | 5 |
| ART. 7 - AREE E SITI IDONEI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ED AREE SENSIBILI..... | 6 |
| ART. 8 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI..... | 6 |
| ART. 9 – IMPIANTI TEMPORANEI..... | 6 |
| ART. 10 - IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI – ADEGUAMENTI..... | 7 |
| ART. 11 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE..... | 7 |
| ART. 12 - ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO..... | 8 |
| Capo III -Procedure autorizzative | 8 |
| ART. 13 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE..... | 8 |
| ART. 14 – PROGETTAZIONE..... | 9 |
| ART. 15 – FINE LAVORI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ATTIVAZIONE..... | 9 |
| ART. 16 - AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE..... | 10 |
| ART. 17 - INSTALLAZIONI IMPIANTI TEMPORANEI..... | 10 |
| Capo IV -Risanamento ambientale | 11 |
| ART. 18 -RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI..... | 11 |
| Capo V -Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica | 11 |
| ART. 19 – REGISTRO..... | 11 |
| ART. 20 -CONTROLLI E MONITORAGGIO..... | 11 |
| ART. 21 -INFORMAZIONE PUBBLICA..... | 12 |
| Capo VI -Disposizioni e sanzioni | 12 |
| ART. 22 -DISPOSIZIONI E SANZIONI..... | 12 |
| Capo VII- Esclusioni | 13 |
| ART. 23 –ESCLUSIONI..... | 13 |
| Capo VIII -Norme Transitorie | 13 |
| ART. 24 –ABROGAZIONE..... | 13 |
| ART. 25 -ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI..... | 13 |

Capo I -Norme generali

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene approvato in aggiornamento di quello vigente approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 25 Marzo 2017. L'approvazione del medesimo è da intendersi ai sensi della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e ss. mm e ii., del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz"), della Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)", della legge 11 novembre 2014, n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia)-Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" e degli articoli 114, capoverso 2°, e 117, capoverso 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate, nonché a quelli espressi dalla Legge Regionale n. 12 del 30/03/2017.

2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

Per aree o siti sensibili si intendono le seguenti aree:

- a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza, edifici adibiti al culto;
- c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate, impianti sportivi;
- d) Immobili individuati e censiti dal Comune nel piano particolareggiato di salvaguardia e tutela del patrimonio edilizio urbano, approvato definitivamente con Delibera di C.P. n.10 del 4 Febbraio 2003, nelle categorie 1PE, 2PE, 3PE, 4PE, 5PE, 6PE, 7PE.

4. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 3 anche se realizzati da altri Enti Pubblici, Aziende gestrici di pubblici servizi o a partecipazione Statale ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

ART. 2 OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n.36/2001 e in ottemperanza all'intero quadro normativo vigente, si intende assicurare:

- a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di cui all'articolo 1;
- b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche;
- c) la salvaguardia dell'ambiente.

2. Per i fini di cui al precedente comma, il Regolamento detta norme per il non superamento dei limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente e per il perseguimento degli obiettivi di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, anche con riferimento agli impianti preesistenti.

3. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3- MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.

2. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1, Comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Capo II -Prescrizioni urbanistico-edilizie e localizzazione degli impianti

ART. 4 -INSERIMENTO AMBIENTALE

1. I Gestori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.

2. A tale scopo i Gestori devono concordare le caratteristiche esteriori degli impianti con gli uffici tecnici comunali e con tutti gli altri organi preposti alla tutela dei vincoli ambientali e paesaggistici al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.

3. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare.

4. Qualora siano previste installazioni di impianti ai sensi del presente Regolamento su aree soggette a vincolo paesaggistico di cui alla parte Terza del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs.n.42/2004 e s.m.i.), il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal medesimo Decreto e dimostrare di avere messo in opera tutti gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio tutelato, nel rispetto delle procedure previste nel Dlgs. 259/03 e s.m.i..

ART. 5 - IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare un impianto, sono costituite in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralicci o pali); sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione del territorio.
2. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti di telecomunicazioni sono anche soggetti a quanto previsto dal D.P.R.n.380/2001 e s.m.i.

ART. 6 - PIANO COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE

1. Il Comune individua quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (Art. 8 Comma 6 Legge Quadro n.36/2001, Art. 6 L.R. Marche n. 12 del 30 marzo 2017), pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una "Mappa delle Localizzazioni", contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni individuate per ospitare i nuovi impianti richiesti con i programmi di sviluppo dagli operatori.
2. La "Mappa delle Localizzazioni", contenente sia gli impianti attivi che quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell' "ALLEGATO A - MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI".
3. La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:
 - a) Localizzazione degli impianti esistenti;
 - b) Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.
4. La "Mappa delle Localizzazioni" può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi. La "Mappa delle Localizzazioni" inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori. Nuove installazioni, riconfigurazioni o implementazioni degli impianti sono consentite nei siti e nelle aree individuate e rappresentate nella "Mappa delle Localizzazioni" quali siti idonei all'istallazione di impianti di telefonia mobile. Tali individuazioni vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
5. L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" (Allegato A del presente documento), con inserimento di nuovi siti idonei all'istallazione di impianti di telefonia mobile, sarà oggetto di approvazione del Consiglio Comunale. Oltre il termine di 90 giorni dalla data ultima prevista per il deposito dei piani di sviluppo, se il Comune non provvede all'istruttoria tecnica, il Gestore potrà procedere ai sensi della normativa vigente a presentare adeguato titolo abilitativo per l'installazione degli impianti indicati negli stessi piani di sviluppo, di cui all'art.11.
6. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, come da Legge n.111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei programmi di sviluppo annuali, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.

7. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 7 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali nella redazione e negli aggiornamenti successivi della "Mappa delle Localizzazioni".

8. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo, è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni anche con l'obiettivo di ridurre il numero dei siti complessivi, compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e gli obiettivi di minimizzazione delle esposizioni ai campi elettromagnetici per la popolazione, come previsto dalla L. n.36/2001 Art.8 Comma 6.

9. Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri, che potranno essere oggetto di indicazioni da parte del Comune in sede di presentazione del titolo abilitativo effettuata dal Gestore:

a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;

b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 7 - AREE E SITI IDONEI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ED AREE SENSIBILI

1. E' consentito installare gli impianti nelle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella "Mappa delle Localizzazioni", allegata al presente Regolamento (allegato A), il cui aggiornamento avviene anche tenuto conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.

2. Nell'applicazione dei programmi approvati si deve comunque tenere conto del rispetto del principio di precauzione; qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili, di cui al precedente Art. 1 Comma 3.

ART. 8 – MICROCELLE, PONTI RADIO E ALTRI IMPIANTI

1. In riferimento all'Art. 35 Comma 4 della Legge n. 111/2011, la realizzazione di microcelle (con potenza in singola antenna non superiore a 10 Watt) è soggetta alla sola comunicazione ad ARPAM ed agli Uffici comunali competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento per il tramite del SUAP, contenente un'autocertificazione corredata da una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.

ART. 9 – IMPIANTI TEMPORANEI

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni ad installazioni provvisorie di impianti per le finalità di cui al successivo comma del presente articolo e previo parere favorevole dell'ARPA Marche competente territorialmente e comunque per un tempo non superiore a 60 giorni. Ulteriori installazioni successive sul medesimo sito non potranno essere richieste se appartenenti alla medesima area di ricerca individuata nei piani di sviluppo di cui all'art. 11 del presente Regolamento se non per documentate esigenze tecniche che non è stato possibile soddisfare nell'installazione temporanea già effettuata derivante da sviluppo di nuove tecnologie non esistenti al momento della prima installazione. L'autorizzazione è rilasciata dagli Uffici comunali competenti per il tramite del SUAP.

2. E' possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei esclusivamente nei seguenti casi, debitamente comprovati dall'operatore:

- a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare rilevanza;
- b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettriche, sviluppo di nuove tecnologie.

3. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dal Comune o da altra Autorità competente in materia applicando comunque i principi di cui all'art.3 del presente Regolamento.

ART. 10 - IMPIANTI ESISTENTI – DELOCALIZZAZIONI - ADEGUAMENTI

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente Regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione sia estetico-architettonica che radio-protezionistica con modifica degli apparati trasmettenti, e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore.

2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento, tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare e/o delocalizzare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle riqualificazioni e/o delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su territorio comunale.

4. Qualora il Gestore non provveda nel tempo indicato dal presente articolo alla riqualificazione degli impianti esistenti, il Comune provvede ad irrogare le sanzioni previste dall'art.22 secondo la procedura prevista dall'art.18 del presente Regolamento.

ART. 11 – PROGRAMMI DI SVILUPPO RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 31 Marzo di ogni anno, i gestori interessati presentano al Comune via PEC (posta elettronica certificata) firmata digitalmente il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.

2. Il programma annuale di installazione deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- a) cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- b) cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun Gestore, che può integrare la documentazione indicata al precedente comma 2 del presente articolo, è sottoposto a verifica tecnica del Comune. L'Amministrazione comunale valuta i Programmi annuali di cui sopra entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione.

4. Il programma annuale, se presentato, annulla e sostituisce il precedente. La mancata presentazione del programma entro la scadenza sopra indicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo per i casi di deroga previsti dal presente Regolamento.

5. Compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, la pianificazione valuta preferibilmente localizzazioni su siti ed aree di proprietà comunale.

ART. 12 -ISTRUTTORIA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI SVILUPPO

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti nel presente Regolamento.

2. I Programmi annuali approvati vengono resi pubblici attraverso gli strumenti di pubblicizzazione attivati dal Comune.

Capo III -Procedure autorizzative

ART. 13 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'istanza per l'installazione di un nuovo impianto deve pervenire agli Uffici comunali competenti per il tramite del SUAP corredata degli elaborati di cui all'art. 14 del presente Regolamento. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni compreso quello dell'ARPAM previsto dall'art.87 del D.Lgs.n.259/03, direttamente dal Comune per il tramite del SUAP che avvia il procedimento unico di cui all'art.7 del D.P.R.160/2010 adottando il provvedimento conclusivo nei termini specificati dalla Legge. In caso di motivato dissenso di uno degli enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n°259.

2. Il Comune, rilascia il provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, completa di tutti i suoi elementi.

3 Nel caso di modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire agli Uffici comunali competenti per il tramite del SUAP, apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata degli elaborati di cui all'art. 14 del presente Regolamento; il Comune tramite il SUAP rilascia apposita ricevuta con il numero di protocollo. Nel caso di motivato dissenso di uno degli enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n°259.

4. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della SCIA e/o dell'istanza ed entro quindici giorni dal ricevimento delle stesse potranno richiedere, se necessario, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.

6. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, quando la tipologia d'intervento rientri fra quelle che il D.P.R. n. 31/2017 individua come soggetta ad autorizzazione paesaggistica, il provvedimento viene rilasciato dal Comune dopo il rilascio del parere vincolante da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

7. Le istanze e/o le SCIA per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, possono essere corredate dal parere dell'ARPAM competente per territorio qualora richiesto direttamente dal Gestore.

8. La presentazione di domande, sotto forme di istanze e/o SCIA, non conformi ai modelli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito web comunale, e/o incomplete dell'A.I.E. (Analisi di Impatto Elettromagnetico) rendono la medesima irricevibile. Pertanto in tal caso il Comune avvia il procedimento di irricevibilità fornendo al Gestore un termine minimo di quindici giorni per integrare o sostituire la documentazione consegnata. In caso di mancata regolarizzazione nei tempi indicati l'istanza sarà archiviata e si intenderà priva di effetti.

ART. 14 PROGETTAZIONE

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2 in formato elettronico tramite PEC (posta elettronica certificata) firmata digitalmente.

2. La documentazione necessaria, unitamente al versamento dei diritti di segreteria stabiliti dall'Amministrazione Comunale e aggiornati secondo la normativa vigente, è la seguente:

- a) scheda tecnica dell'impianto;
- b) estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile;
- c) estratto della zonizzazione del P.R.G. dell'area interessata ed estratto della mappa dei vincoli;
- d) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- e) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza, i distacchi e la destinazione d'uso;
- f) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
- g) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
- h) A.I.E. (Analisi di Impatto Elettromagnetico) di progetto redatta ai sensi della normativa vigente in materia;
- i) pratica tecnica attestante i livelli di campi elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
- j) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto;
- k) titolo di proprietà/locazione/uso/utilizzo del sito;
- l) ricevuta di versamento diritti di segreteria.

3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1 Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 metri.

ART. 15 - FINE LAVORI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ATTIVAZIONE

1. Il gestore è tenuto a presentare al SUAP, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato, necessario per il Catasto impianti ai sensi della L.R.12/2017 e del presente Regolamento.

2. Per ciascun impianto legittimato il gestore deve fornire entro quindici giorni dall'attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio al Comune e all'ARPAM, con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati (L.R. n 12/2017 art. 5, comma 1).

ART. 16 - AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

1. Oltre i casi di impianti temporanei di cui all'art.9 non saranno dichiarate ricevibili domande di installazione di impianti non comprese nella Mappa delle Localizzazioni approvata ed allegata al presente Regolamento e successivi aggiornamenti. In tal caso il Comune procederà entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza o della SCIA a inoltrare al Gestore apposita comunicazione. L'eventuale versamento dei diritti di segreteria non potrà in tal caso essere commutato per altre successive istanze.

ART. 17 - INSTALLAZIONI IMPIANTI TEMPORANEI

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti di cui all'art.9 del presente Regolamento devono darne comunicazione al Comune, unitamente al versamento dei diritti di segreteria come previsto dal precedente art.14 per i nuovi impianti o l'adeguamento di quelli esistenti, almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

- a) l'ubicazione dell'impianto;
- b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - 4) il guadagno dell'antenna;
 - 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - 6) la polarizzazione;
 - 7) la frequenza utilizzata;
 - 8) la potenza massima immessa in antenna.

2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici.

3. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

4. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso i limiti di esposizione ed il rispetto del principio di minimizzazione così come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 3 del presente Regolamento. La durata massima dell'installazione non potrà essere superiore a tre mesi o minor durata fissata dalla vigente Legge regionale in materia.

5. L'istanza deve essere presentata al SUAP in conformità a quanto previsto dal precedente art. 13; nei successivi 30 giorni dalla presentazione il Comune comunica l'importo della cauzione determinata con atto del Dirigente competente, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza del termine fissato. La garanzia va prestata nei termini e nelle modalità fissate dal vigente Regolamento di Contabilità comunale. Il mancato pagamento della cauzione o dei diritti di segreteria comporta irricevibilità della istanza e di tale fattispecie il Comune invierà apposita comunicazione al Gestore nei termini medesimi di cui al precedente articolo 16.

6. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore utilizzando la somma a tal proposito garantita dalla cauzione di cui al comma precedente.

Capo IV -Risanamento ambientale

ART. 18 -RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

1. In caso di accertato superamento dei limiti di esposizione e dei valori previsti dalla normativa vigente il Gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono effettuate con le modalità disposte dal Comune e nei tempi dallo stesso stabiliti, che comunque non possono essere superiori a trenta giorni dalla diffida nel caso del superamento dei limiti e valori di cui al comma 1.
3. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia per il sito da risanare alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.
4. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'A.R.P.A.M. relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

Capo V -Catasto, monitoraggio, controllo ed informazione pubblica

ART. 19 – REGISTRO

1. Il Comune collabora con la Regione e con l'ARPAM per l'aggiornamento del registro degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.
2. I Gestori degli impianti, sono tenuti a presentare al Comune o all'Ente competente se individuato dalla vigente Legge regionale in materia, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

ART. 20 -CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
2. L'Amministrazione comunale attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso programmi di monitoraggio in continua. L'importo, commisurato alla consistenza quantitativa degli impianti, viene determinato annualmente.
3. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
4. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A.M. verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.

ART. 21 -INFORMAZIONE PUBBLICA

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con i Ministri della Salute, Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

2. Il Comune può anche farsi promotore, cercando se opportuno le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico, da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

Capo VI -Disposizioni e sanzioni

ART. 22 -DISPOSIZIONI E SANZIONI

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza di autorizzazione, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa conforme agli importi (minimo e massimo) fissati dalla vigente Legge Regionale in materia, e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso, oltre al pagamento della sanzione, l'Amministrazione comunale ordina oltre alla cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto anche la rimozione delle opere e la rimessa in pristino a spese del Gestore.

2. L'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale nell'atto di autorizzazione, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa conforme agli importi (minimo e massimo) fissati dalla vigente Legge Regionale in materia, e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso, l'Amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione per due mesi. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ed all'immediata cessazione dell'attività.

3. In caso di superamento dei limiti di esposizione dei valori previsti dalla normativa vigente in materia, salvo che il fatto non costituisca reato, viene applicata una sanzione amministrativa conforme agli importi (minimo e massimo) fissati dalla vigente Legge Regionale in materia, e successive modificazioni ed integrazioni. L'Amministrazione comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati. In caso di recidiva, richiamando anche le competenze in materia di igiene e sanità pubblica (art. 54 del D.Lgs. 267/2000), viene applicata una sanzione amministrativa nella misura massima di quella fissata nel presente capoverso e viene ordinata la cessazione immediata dell'attività e viene revocata l'autorizzazione.

4. L'inadempimento, entro i termini previsti, degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a quella fissata al precedente comma 2 del presente articolo. In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l'obbligo previsto deve essere adempiuto. In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, viene applicata la sanzione nella misura massima di cui al richiamato comma del presente articolo. Nei casi previsti dal presente comma viene inoltre emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata l'autorizzazione già rilasciata.

5. Nel caso di inadempimento alla diffida a rimuovere un'installazione di impianto temporaneo ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, è applicata una sanzione pari a quella fissata al precedente comma 2 del presente articolo. In caso di recidiva

viene applicata nei confronti del Gestore una sanzione nella misura massima di cui al richiamato comma del presente articolo.

6. Nel caso di inadempimento di obblighi previsti da ordinanze comunali da parte dei titolari di impianti amatoriali, salvo che il fatto non costituisca reato, le sanzioni previste dal presente articolo sono ridotte ad un quarto.

7. Gli importi annualmente riscossi dall'A.C. a titolo di sanzione del presente Capo saranno prioritariamente utilizzati per il monitoraggio e l'informazione pubblica di cui al Capo V del presente Regolamento.

Capo VII- Esclusioni

ART. 23 -ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Capo VIII -Norme Transitorie

ART. 24 –ABROGAZIONE

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto. Pertanto il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25 marzo 2017 è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 25 -ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno in cui la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale sia dichiarata eseguibile ai sensi del D.Lgs.267/2000.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria alla data di sua entrata in vigore. In caso di SCIA la normativa applicabile è quella vigente al momento della presentazione al SUAP competente, qualora dichiarata completa dall'istruttoria dell'Ufficio, effettuata nei modi e nei tempi fissati dall'art.13 del presente Regolamento. In caso di incompletezza l'istanza o la SCIA sarà dichiarata irricevibile ed archiviata e pertanto dovrà essere presentata nuova istanza o SCIA conforme alla normativa in vigore.